

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Castelflorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3574

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . Pag. 3574

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . Pag. 3574

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3574

## CONCORSI

## Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia. . . . . Pag. 3575

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia . . . . . Pag. 3575

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nella provincia di La Spezia. . . . . Pag. 3575

Ministero dei trasporti: Graduatoria di merito del concorso a ventitre posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . . Pag. 3575

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti e a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. . . . . Pag. 3576

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Diario della prova scritta del concorso per titoli e per esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria, gruppo C, quadro II (allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 3576

## SUPPLEMENTI

## DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 278 DEL 3 DICEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella quattordicesima estrazione eseguita il 19 novembre 1947.

(5973)

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317.

Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

## Art. 1.

Al Libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente.

## Art. 2.

Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290-bis:

Art. 276. (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*). — Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Art. 277. (*Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 278. (*Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 279. (*Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica*). — Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 283. (*Attentato contro la costituzione dello Stato*). — Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Art. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 290. (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.

Art. 290-bis. (*Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci*). — Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Art. 298. (*Offese contro i rappresentanti di Stati esteri*). — Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 313. (*Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento*). — Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

#### Art. 3.

L'art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 127. (*Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica*). — Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia.

#### Art. 4.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1947,

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 16 novembre 1947, n. 1318.

Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento.

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

#### Art. 1.

I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o più atti che contrastino direttamente col giuramento di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1947, n. 1319.

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del distretto della Corte d'appello di Trieste.

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;